

REPERTORIO N. 2526

RACCOLTA N. 1705

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di
marzo.

25/03/2023

In Perugia (PG), Via Mario Angeloni n. 62.

Avanti a me Dott.ssa Matilde Patrizia Leotta, Notaio in Ba-
stia Umbra, con studio in Piazza Mazzini n. 66, iscritta nel
Ruolo del Distretto Notarile di Perugia,

sono presenti

- **BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO**, nato a Foligno (PG) il 3
maggio 1975, residente in Bastia Umbra (PG), Via Giacomo Bro-
dolini n. 11;

codice fiscale: BRT LSN 75E03 D653F;

- **BIANCHINI FRANCESCO**, nato ad Assisi (PG) l'11 maggio 1977,
residente in Assisi (PG), Frazione Petrignano, Via Stradetta
n. 33;

codice fiscale: BNC FNC 77E11 A475E;

- **CINQUE FRANCESCO**, nato a Napoli (NA) il 14 agosto 1980, re-
sidente in Perugia (PG) Via Giacinta Panti n. 26;

codice fiscale: CNQ FNC 80M14 F839Q;

- **EPIFANI DARIO**, nato a Como (CO) il 13 febbraio 1973, resi-
dente in Foligno (PG), Via Trieste n. 8;

codice fiscale: PFN DRA 73B13 C933W;

	- RONDONI EMANUELA , nata ad Assisi (PG) il 18 settembre 1974,	
	residente in Passignano sul Trasimeno (PG), Frazione Castel	
	Rigone, Via Esposta n. 18;	
	codice fiscale: RND MNL 74P58 A475S;	
	- SOLI SASCHIA , nata a Perugia (PG) l'8 marzo 1973, residente	
	in Perugia (PG), Via Antonio De Curtis n. 16;	
	codice fiscale: SLO SCH 73C48 G478X.	
	Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono	
	e stipulano quanto segue:	
	ART. 1	
	1.1. Gli Avvocati BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO, BIANCHINI	
	FRANCESCO, CINQUE FRANCESCO, EPIFANI DARIO, RONDONI EMANUELA	
	e SOLI SASCHIA costituiscono, ai sensi degli artt. 14 e se-	
	guenti cod. civ., un'Associazione denominata	
	"A.D.U. PERUGIA - ASSOCIAZIONE DIFENSORI DI UFFICIO DI PERU-	
	GIA "	
	1.2. - L'organizzazione dell'Associazione è regolata dallo	
	Statuto composto di 24 (ventiquattro) articoli che, previa	
	lettura da me Notaio datane ai componenti, si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A" (All. A) per formarne parte	
	integrante e sostanziale.	
	Lo Statuto indica e disciplina lo scopo, le attività, la du-	
	rata, il patrimonio, i requisiti di ammissione degli associa-	
	ti, i loro diritti ed obblighi ed ogni ulteriore aspetto re-	

lativo all'amministrazione ed al funzionamento degli organi dell'ente.

ART. 2

2.1. - L'Associazione ha sede nel Comune di Perugia (PG).

2.2. - L'attuale indirizzo è fissato in Via Settevalli n. 11/i.

ART. 3

3.1. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sei membri che durano in carica a tempo indeterminato.

3.2. - Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai componenti, i quali procedono alla designazione delle cariche associative come segue:

- la carica di Presidente del Consiglio Direttivo è affidata all'Avvocato CINQUE FRANCESCO;

- la carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo è affidata all'Avvocato SOLI SASCHIA;

- la carica di Segretario del Consiglio Direttivo è affidata all'Avvocato BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO;

- la carica di Tesoriere del Consiglio Direttivo è affidata all'Avvocato RONDONI EMANUELA;

- la carica di Consigliere delegato al territorio è affidata all'Avvocato EPIFANI DARIO;

- la carica di Consigliere delegato alla formazione è affidata all'Avvocato BIANCHINI FRANCESCO.

3.3. - I componenti come sopra designati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

ART. 4

4.1. - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 5

5.1. - Il fondo comune iniziale è determinato in Euro 600,00 (seicento/00) ed è costituito dai versamenti in denaro che i componenti, per l'importo di Euro 100,00 (cento/00) ciascuno, si impegnano ad effettuare entro un mese da oggi.

5.2. - La quota di iscrizione di coloro che entreranno a far parte dell'Associazione è dell'importo di Euro 5,00 (cinque/00). La quota associativa annuale da versarsi al Direttivo Nazionale entro il 30 giugno di ciascun anno è pari ad Euro 10,00 (dieci/00).

ART. 6

6.1. - Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e nell'allegato Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto, ai componenti che, da me richiesti, lo ha dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia, con l'ausilio del mezzo elettronico ed in parte da me Notaio, su due fogli e cinque pagine sin qui, viene sottoscritto alle ore undici e

venti minuti.

F.to Alessandro Bartoli Ciancaleoni

F.to Francesco Bianchini

F.to Francesco Cinque

F.to Dario Epifani

F.to Emanuela Rondoni

F.to Saschia Soli

F.to Matilde Patrizia Leotta Notaio

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO N. 2526
DI REPERTORIO
N. 1705
DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1

(Denominazione, sede, durata)

- 1.1. È costituita tra gli aderenti una libera e autonoma Associazione denominata "A.D.U. PERUGIA - ASSOCIAZIONE DIFENSORI D'UFFICIO DI PERUGIA" (d'ora in avanti denominata "A.D.U. PERUGIA") con sede nel Comune di Perugia (PG); essa è retta dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia.
- 1.2. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apertistica.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1. L'A.D.U. PERUGIA si propone di:

- tutelare i diritti degli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia sia nello svolgimento degli incarichi professionali ad essi affidati che nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia, garantendone e assicurandone una idonea formazione professionale;
- vigilare sul rispetto della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa in ogni fase del processo penale;
- diffondere i valori della professione forense nell'ambito della difesa d'ufficio, riaffermandone la rilevanza costituzionale;
- effettuare un monitoraggio costante sull'effettivo svolgimento degli incarichi e dei turni, sia dinanzi al Tribunale Ordinario che dinanzi al Tribunale per i Minorenni, da parte degli iscritti all'elenco dei difensori di ufficio;
- contribuire a garantire una equa, dignitosa e più celere retribuzione del difensore d'ufficio per l'attività dallo stesso svolta nell'ambito degli incarichi affidati e nell'ambito dello svolgimento dei turni.


2.2. Per la realizzazione dei propri scopi l'A.D.U. PERUGIA organizza eventi formativi ed iniziative a carattere scientifico e culturale, promuove e mantiene i rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali.

2.3. L'A.D.U. PERUGIA studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense nell'ambito della difesa d'ufficio ed intraprende ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

Art. 3

(Associati)

3.1. Possono essere soci dell'Associazione gli avvocati liberamente esercenti a tempo pieno che siano iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio.



Guionela Roubous

Arenella Cugner

Bravo cives Nicolini - Pans P. P. P.

Alessandro Lombardi Romanelli

Giacche Joli

3.2. Il numero dei soci è illimitato.

3.3. I soci si distinguono in:

- soci fondatori, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ovvero sono dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione;

- soci benemeriti, i quali per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e promosso gli scopi.

I soci benemeriti non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione;

- i soci ordinari, i quali versano la quota associativa annuale.

3.4. Solo i soci ordinari hanno l'elettorato attivo e passivo.

4.4. Ciascun associato ha l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio, sia che essa sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché l'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell'Ordine e/o di eventuali sentenze penali definitive di condanna per delitti non colposi.

Art. 4

(Ammissione degli Associati)

4.1. L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati.

4.2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile. La qualifica di socio ha decorrenza dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

4.3. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, condizione sociale, idee politiche, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di ammissione dell'Associazione.

4.4. Ciascun associato ha l'obbligo di comunicare al Consiglio Direttivo l'eventuale cancellazione dall'elenco dei difensori di ufficio, sia che essa sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché l'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari inflitte dal Consiglio dell'Ordine e/o di eventuali sentenze penali definitive di condanna per delitti non colposi.

Art. 5

(Doveri dei soci)

5.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6

(Perdita della qualità di socio)

6.1. La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti

motivi:

- a) recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- b) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per le seguenti cause:
- c) aver attuato comportamenti contrari allo scopo dell'associazione;
- d) aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, dell'eventuale regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- e) mancata partecipazione all'assemblea per 2 (due) volte senza giustificato motivo;
- f) ritardato pagamento dei contributi protratto per oltre tre mesi;
- g) decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

6.2. Le cause di esclusione assumono efficacia dalla data della deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo.

6.3. Sono causa di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dell'associato:

- a) le inadempienze dell'associato agli obblighi statutari;
- b) la mancanza e inosservanza dell'etica professionale con particolare riguardo ai doveri inerenti lo svolgimento dell'incarico di difensore di ufficio;
- c) i comportamenti in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione o lesivi dell'immagine della stessa;
- d) le sanzioni disciplinari inflitte dai consigli professionali e divenute definitive, diverse dall'avvertimento e dalla censura;
- e) la condanna penale definitiva per delitto non colposo.


Sono previste le seguenti tipologie di sanzioni disciplinari:

- Ammonizione;
- Sospensione dal diritto di voto;
- Espulsione.

Le sanzioni disciplinari verranno deliberate e applicate dal Consiglio direttivo con criteri di proporzionalità, equità ed adeguatezza in relazione alla violazione contestata all'associato, previa apertura di un procedimento disciplinare che garantisca al medesimo il pieno diritto di difesa.

6.4. L'apertura del procedimento disciplinare dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dall'albo degli avvocati di Perugia. L'associato, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, potrà presentare memorie difensive scritte da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r alla sede della Associazione. L'eventuale sanzione disciplinare applicata all'esito del procedimento disciplinare dovrà esse-

Alessandro Bortol
Comptan
Cristina



Felicie
Giovanna Rossetti
Doris Pini

Aracene Cinquini
Sturmen Pulcini

re comunicata all'associato a mezzo pec.

Il provvedimento di espulsione emesso dal Consiglio Direttivo è impugnabile con ricorso che dovrà essere discusso e trattato dal COLLEGIO DEI PROBIVIRI che deciderà a maggioranza assoluta. In caso di impugnazione del provvedimento di espulsione, durante tutto il periodo intercorrente tra la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e la riunione del COLLEGIO DEI PROBIVIRI in cui verrà trattato il ricorso, l'interessato è automaticamente sospeso in via temporanea e cautelare dalle attività sociali e non ha diritto di voto.

Art. 7

(Organi dell'Associazione)

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 8

(Assemblea degli Associati)

8.1. L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

8.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

8.3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

8.4. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 9

(Convocazione dell'Assemblea)

9.1. Le assemblee ordinarie sono convocate mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

9.2. In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di una pec agli indirizzi dei membri così come indicati nell'albo degli avvocati di Perugia entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

9.3. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione ed ordine del giorno della stessa.

Art. 10

(Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

10.1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci pervenuti.

10.2 L'Assemblea è convocata con avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a cia-

scun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

10.3. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare fino ad un massimo di altri 3 (tre) soci, purchè munito delega scritta.

10.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea.

10.5. L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

10.6. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

10.7. Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo questo da segretario.

10.8. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, deliberano con la maggioranza semplice dei soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11

(Forma di votazione dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori presenti.

11.2. L'Assemblea vota a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, salvo il caso di elezione per acclamazione di cui all'art. 15.

Art. 12

(Funzioni dell'Assemblea)

Alfonso Santoro
Alfonso Santoro

Francesca Randone
Francesca Randone
Paolo Pini
Paolo Pini
Antonio Cingh
Antonio Cingh
Francesco Pini
Francesco Pini

12.1. All'Assemblea spettano le seguenti funzioni:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
- b) eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

In seduta straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

(Consiglio Direttivo)

13.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- nominare tra gli eletti il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi;
- deliberare l'esclusione dei soci.

13.2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

13.3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

13.4. Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

13.5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

13.6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

13.7. Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

13.8. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14

(Collegio dei Proviviri)

L'Assemblea ha facoltà di eleggere il Collegio dei Proviviri composto da tre membri. La carica di proviviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Al Collegio dei Proviviri è demandata, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e le decisioni sulle impugnazioni dei provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Direttivo diversi dall'ammonizione.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Alfredo Bartoli


Foschie Feli
Giuseppina Lombardi

Armando Cingari

Roberto

Paolo Spini

Primo



In assenza del Collegio dei Probiviri le prerogative dello stesso sono assunte dall'Assemblea degli Associati.

Art. 15

(Presidente del Consiglio Direttivo)

- 14.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- 14.2. Il Presidente ha la responsabilità generale della condizione e del buon andamento degli affari sociali.
- 14.3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione e del Consiglio Direttivo.
- 14.4. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria e permanente.

Art. 16

(Elezioni)

- 15.1. Il Presidente ed il Consiglio durano in carica tre anni ed entrambi sono rieleggibili.
 - 15.2. L'Assemblea elegge il Presidente.
 - 15.3. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.
 - 15.4. Qualora vi sia una sola candidatura a Presidente e quattro sole candidature a Consigliere si procede alla elezione per acclamazione.
- Diversamente, l'elezione avviene a scrutinio segreto e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse

Art. 18

(Incompatibilità)

17.1. La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza e di Assistenza forense, con la carica di Presidente della Camera Civile e della Camera Penale di Perugia, e con la carica di Presidente di qualsiasi associazione professionale.

17.2. Le cariche del Consiglio Direttivo tutte (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) e la carica di Consigliere sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di previdenza e Assistenza forense, con la carica di Presidente della Camera civile e della Camera penale di Perugia e con la carica di Presidente di qualsiasi associazione professionale.

Art. 19

(Entrata in vigore)

18.1. Lo statuto entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua approvazione

Art. 20

(Modifiche statutarie)

19.1. Lo statuto può essere modificato da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea.

Art. 21

(Esercizi sociali)

20.1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

(Scioglimento e liquidazione)

21.1. In caso di scioglimento l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad enti o associazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Art. 23


(Regolamento interno)

22.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 24

(Rinvio)

23.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

All. Normativa
Boito Comella

Caracciolo

Leone Joli
Garavola President
Piero Esferi

Alessandro Crocchi
Francesco Primitivi

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE

DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO MUNITO DELLE PRESCRITTE

FIRME E CONSERVATO NELLA RACCOLTA DEI MIEI ATTI, AI

SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, NONCHE'

AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 5, DEL D.LGS. N.

82/2005, CHE SI TRASMETTE PER USO CONSENTITO.

REGISTRATO TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI

PERUGIA IL GIORNO 27 MARZO 2023 AL N. 6626 SERIE 1T.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22

febbraio 2007 mediante Modello M.U.I. (Modello Unico In-

formatico).

Bastia Umbra, 27 marzo 2023.